



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Commissario Straordinario dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro,

- visto il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2019 con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ordine forense di Pesaro;
- visti gli artt. 5 e 6 della Legge 12 luglio 2017, n. 113 recante "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi";
- visti gli artt. 27 e 28 della Legge 31/12/2012 n. 247, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione forense";
- visti gli artt. 3 e 5, del Decreto 13 luglio 2016, n. 156, recante il "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";

DETERMINA

– in **11(undici)** il numero complessivo dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro da eleggere;

FISSA

la data di inizio delle operazioni di voto per il **22 gennaio 2020**;

CONVOCA

l'Assemblea degli iscritti all'ordine circondariale forense aventi diritto al voto per lo svolgimento delle elezioni, presso il seggio elettorale istituito nella sala del Consiglio dell'Ordine, Palazzo di Giustizia, piano zero, per il giorno **22 gennaio 2020, ore 9,30**;

AVVISA

che il seggio elettorale sarà aperto:

il giorno 22 gennaio 2020 dalle ore 9,30 alle ore 14,00;

il giorno 23 gennaio 2020 dalle ore 9,30 alle ore 14,00;

il giorno 24 gennaio 2020 dalle ore 9,30 alle ore 14,00;

FISSA

quale termine ultimo per la presentazione delle candidature, a pena di irricevibilità, le ore 12,00 del **8 gennaio 2020** (*quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni*);

PRECISA

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 12 luglio 2017 n.113, le candidature vanno presentate in forma esclusivamente individuale, mediante deposito di dichiarazione sottoscritta dall'interessato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine (il quale avrà cura di annotare insieme con la data anche l'ora del deposito);



AVVISA

- che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 12 luglio 2017 n.113, ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere, ovvero non superiore a sette preferenze;
- che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 luglio 2017 n.113, il voto è segreto espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente; l'indicazione di voto di un avvocato non candidato è nulla;
- che, ai sensi degli artt. 4 e 10 della Legge 12 luglio 2017 n.113, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riparto dei consiglieri da eleggere è effettuato in base a un criterio che assicura l'equilibrio tra i generi. Pertanto l'elettore può esprimere un numero massimo di 4 preferenze per un solo genere e un numero massimo di 3 preferenze per l'altro genere;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2017 n.113, hanno diritto al voto gli avvocati che il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali risultino iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, tenuti dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2017 n.113, sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2017 n.113, sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto i quali non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2017 n.113, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, non tenendosi conto, ai fini del rispetto del divieto, dei mandati di durata inferiore a due anni;
- che, ai sensi dell'art.28 comma 10 della Legge 31/12/2012 n. 247, la carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, nonché di Consigliere del Comitato Pari Opportunità. L'eletto che venga a trovarsi in condizione di incompatibilità dovrà optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza;
- che, ai sensi dell'art.28 comma 10 della Legge 31/12/2012 n. 247, ai componenti del Consiglio dell'Ordine, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario;
- che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 12 luglio 2017 n.113, la propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche ed è comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature esclusivamente individuali. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o di altri candidati;



DISPONE

che il presente avviso di convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 6 commi 4, 5, e 6, della Legge 12 luglio 2017, n. 113, sia:

- spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata;
- pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro;
- affisso in luogo del Tribunale accessibile al pubblico, nei locali ove ha sede l'Ordine degli Avvocati e nei locali riservati al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.

Pesaro, lì 23 dicembre 2019

Il Commissario Straordinario
Avv. Marco Brusciotti